

**ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'AUTOCERTIFICAZIONE DELL'IMPORTAZIONE E/O  
DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI NON RINNOVABILI  
NELL'ANNO 2004**

***(D. lgs. 16.3.1999 n.79, Decr. MICA 11.11.1999, D. lgs. 29.12.2003 n. 387)***

Il Decreto 11 novembre 1999 del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato<sup>1</sup> ed il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, assegnano al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (GRTN), una serie di compiti relativamente al sistema dei Certificati Verdi, tra i quali, in particolare, il compito di ricevere le autocertificazioni di importatori e/o produttori attestanti i valori di energia elettrica prodotta e/o importata da fonti non rinnovabili ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 11, comma 1 del D. lgs. 79/99.

*Gli importatori e/o i produttori di energia elettrica da fonti non rinnovabili soggetti all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1 del D. lgs. 79/99, trasmettono entro il **31 marzo 2005** al Gestore della rete di trasmissione nazionale, autocertificazione attestante le proprie importazioni e/o produzioni di energia elettrica da fonti non rinnovabili riferite all'anno **2004**. A questo proposito si rammentano le specifiche disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del D. lgs. 29.12.2003 n. 387 relative all'omissione della presentazione dell'autocertificazione ed ai controlli: "I soggetti che omettono di presentare l'autocertificazione...sono considerati inadempienti per la quantità di certificati correlata al totale di elettricità, importata e prodotta nell'anno precedente dal soggetto" (comma 3) e: "A decorrere dall'anno 2004, a seguito della verifica effettuata ...il Gestore della rete comunica all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas i nominativi dei soggetti inadempienti" (comma 2).*

Le presenti "Istruzioni operative" hanno lo scopo di guidare gli operatori elettrici nell'autocertificazione. In particolare gli operatori già titolari di un "conto proprietà", ossia coloro i quali hanno avuto negli anni precedenti un obbligo di acquisto di Certificati Verdi, sono invitati a consultare i seguenti paragrafi 1 e 2; gli operatori non titolari di "conto proprietà" troveranno le istruzioni al paragrafo 2 e negli allegati.

---

<sup>1</sup> Recante "Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 16 marzo 99 n° 79".

## 1. PROCEDURA INFORMATICA DI ACQUISIZIONE DEI DATI DELL'AUTOCERTIFICAZIONE

Come gli scorsi anni, sono disponibili sul sito internet del GRTN i formati elettronici ove poter inserire i principali dati dell'autocertificazione, ivi incluse le quantità di energia eventualmente esenti dall'obbligo.

Gli operatori già titolari di un "conto proprietà" sono pertanto invitati a collegarsi entro il 31 marzo 2005 all'indirizzo internet:

<http://procedure.grtn.it/ecv/index.htm>

e, utilizzando i codici di abilitazione ricevuti, a compilare i modelli predisposti nella sezione Autocertificazione<sup>2</sup>. Nei modelli, i dati possono essere inseriti sia mediante digitazione *online*, sia mediante invio in un'unica soluzione di un file di testo scritto in formato "xml". Sono previsti appositi campi per l'inserimento:

**1. del Referente Tecnico da contattare (indirizzo, telefono, fax, e-mail, etc.)**

**2. dell'energia elettrica importata<sup>3</sup>**

- a. è previsto il campo per indicare il totale dell'energia importata;
- b. è previsto il campo per indicare l'energia importata prodotta all'estero con fonti rinnovabili ai sensi del Decreto Legislativo 29.12.2003, n.387 (art. 20, comma 3)

**3. dell'energia elettrica prodotta da fonte non rinnovabile da ciascun impianto<sup>3</sup>**

- a. al netto degli autoconsumi di centrale<sup>4</sup>;
- b. in regime di cogenerazione ai sensi della Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas 42/02.

Gli Operatori proprietari degli impianti in regime di cogenerazione dovranno inserire la loro produzione nella procedura informatica suddetta anche nel caso che questi risultino totalmente cogenerativi ai sensi della Delibera AEEG 42/02. In tal caso, nei campi a) e b) dovrà essere inserito lo stesso quantitativo.

**Si sottolinea che la dichiarazione dei dati sugli impianti di cogenerazione nella suddetta procedura informatica:**

---

<sup>2</sup> La procedura è utilizzata anche per le funzionalità relative al Sistema di Emissione dei Certificati Verdi.

<sup>3</sup> Al riguardo l'importatore/produttore non deve sottrarre la franchigia di 100 GWh dal dato fornito perché tale operazione è effettuata automaticamente dal sistema informativo.

<sup>4</sup> Corrispondenti ai servizi ausiliari di centrale ed alle perdite nei trasformatori principali.

- **non costituisce alcun titolo per l'Operatore in merito al riconoscimento tecnico della cogenerazione che resta regolata dalla delibera AEEG 42/02;**
- **non sostituisce l'invio dei dati previsto dalla delibera AEEG 42/02, dati che saranno quindi comunicati separatamente, con le modalità e nei tempi stabiliti nella stessa delibera.**

I dati raccolti consentiranno il calcolo della quantità di energia soggetta all'obbligo, che sarà, in generale, pari alla differenza tra il quantitativo indicato nel campo a) e il quantitativo indicato nel campo b). Tuttavia, qualora la richiesta di cogenerazione presentata dal produttore ai sensi della Delibera 42-02 dovesse essere respinta, la quantità di energia soggetta all'obbligo sarebbe pari alla quantità dichiarata nel campo a). Sulla base della quantità di energia soggetta all'obbligo sarà calcolato il numero di Certificati Verdi, da 50 MWh ciascuno, dovuti *per le importazioni e/o le produzioni da fonte non rinnovabile riferite all'anno 2004, nella misura del 2,35%*, dopo aver dedotto una franchigia di 100 GWh (milioni di kWh) per operatore.

Le informazioni, inserite *on-line* o mediante file *.xml*, possono essere visualizzate, stampate per controllo, eventualmente modificate ed infine confermate dall'operatore elettrico entro la data limite del 31 marzo. Successivamente a tale data limite i dati digitati e confermati relativi all'autocertificazione vengono congelati dal sistema informativo del GRTN. Di conseguenza, *oltre la data limite del 31.3.2005 l'invio e la correzione dei dati non sarà più possibile.*

La procedura informatica è provvista di un manuale per l'uso, scaricabile dal sito. Per le eventuali richieste di chiarimento riguardanti il software, il personale del call-center informatico GRTN è contattabile al numero verde:

**800-636-515**

Per quel che riguarda invece le richieste di chiarimento nel merito della Autocertificazione, si può fare riferimento in orario di ufficio a:

**ing. A. Lupi, tel.: +3906.8165.5122; e-mail: [andrea.lupi@grtn.it](mailto:andrea.lupi@grtn.it)**

## **2. INVIO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE PER POSTA**

I dati di sintesi riportati nella Autocertificazione *on-line* di cui al punto precedente, **debbono essere inoltrati anche per posta**<sup>5</sup>, completi della documentazione a supporto delle eventuali esenzioni previste dalla normativa. A tal proposito si richiama in particolare integralmente il comma 3, articolo 20 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003: *“I soggetti che importano energia elettrica da Stati membri dell’Unione europea, sottoposti all’obbligo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, possono richiedere al Gestore della rete, relativamente alla quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, l’esenzione dal medesimo obbligo. La richiesta è corredata almeno da copia conforme della garanzia di origine rilasciata, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/77/CE, nel Paese ove è ubicato l’impianto di produzione. In caso di importazione di elettricità da Paesi terzi, l’esenzione dal medesimo obbligo, relativamente alla quota di elettricità prodotta da fonti rinnovabili, è subordinata alla stipula di un accordo tra il Ministero delle Attività produttive e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e i Ministeri dello Stato estero da cui l’elettricità viene importata, che prevede che l’elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili è garantita come tale con le medesime modalità di cui all’articolo 5 della direttiva 2001/77/CE .*

Pertanto, entro il medesimo termine di scadenza del 31 marzo 2005 deve essere inviata in plico separato la copia dell’Autocertificazione, così come stampata al termine della procedura informatica di acquisizione dei dati, debitamente sottoscritta dal proprietario o dal legale rappresentante la Società accompagnata da:

- **documentazione originale redatta in lingua italiana ovvero documentazione originale accompagnata dalla relativa traduzione giurata in lingua italiana**

al seguente indirizzo:

GRTN - Direzione Rete  
Autocertificazione Obbligo  
viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma

Gli **operatori non ancora titolari di “conto proprietà”** sono tenuti ad inviare per posta, al suddetto indirizzo, l’autocertificazione allegando i documenti già richiamati in precedenza, redatti in italiano o, se in lingua originale, completi della relativa traduzione giurata. Il contenuto informativo dell’autocertificazione è il medesimo previsto per gli

---

<sup>5</sup> L’invio per posta non è alternativo alla procedura informatica di acquisizione dati.



					<b>Allegato 2</b>	
<b>LISTA IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI NON RINNOVABILI</b>						
<b>PRODUZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2004</b>						
denominazione impianto	località	comune	provincia (sigla)	regione	produzione da fonti non rinnovabili al netto degli autoconsumi di centrale	produzione in regime di cogenerazione (1)
					(milioni di kWh - GWh)	
[nome_impianto 1]						
[nome_impianto 2]						
[nome_impianto 3]						
...						
<i>eccetera</i>						
<b>TOTALE PRODUZIONE IMPIANTI (da riportare in Allegato 1):</b>					<b>totale da riportare in [A]</b>	<b>totale da riportare in [B]</b>
<i>(1) Ai sensi della Delibera AEEG 42/02</i>						